



COMUNE DI NOVI VELIA
Provincia di Salerno

ORIGINALE di Deliberazione
Del Consiglio Comunale

N. 7 in data: 31.03.2017

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IUC): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 17.30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Sindaco, partecipato ai sigg. consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di I convocazione.

All'appello risultano:

RICCHIUTI MARIA	SINDACO	Presente/assente
GUZZO GIOVANNI	CONSIGLIERE	P
RICCHIUTI MATTEO	CONSIGLIERE	A – non giust.
GUIDA PAOLO	CONSIGLIERE	P
TORTORELLA ANTONIO	CONSIGLIERE	P
RICCHIUTI ANIELLO	CONSIGLIERE	P
DI POLITO CHIARINA	CONSIGLIERE	P
DI POLITO ANIELLO	CONSIGLIERE	P
DE VITA ADRIANO	CONSIGLIERE	A
SPERANZA GIUSEPPINA	CONSIGLIERE	A
GUIDA MICHELE	CONSIGLIERE	A

Totale presenti 7

Totale assenti 4

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DOTT. UGO ALLOCATI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente AVV. MARIA RICCHIUTI e nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole :

- () il responsabile del settore interessato (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000);
- () il responsabile del settore (art. 49, c.2 e 97 c. 4 b, del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco, procede con l'illustrare il contenuto della proposta in oggetto, evidenziando come l'Amministrazione intenda confermare le aliquote già approvate per l'anno trascorso: l'obiettivo che l'Amministrazione si è prefisso, è, dunque, quello di non gravare i cittadini dei tagli ai trasferimenti Statali di cui il Comune risulta gravato.

Dopo una breve illustrazione delle caratteristiche principali delle tariffe in oggetto, si conclude la discussione.

Esaurita la discussione, non essendoci altri interventi;

Ritenuto doversi procedere all'approvazione;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), la quale ai commi 639 e seguenti dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), per la componente riferita ai servizi;

TENUTO CONTO che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata:

- dall'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni;
- dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATA inoltre la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), la quale, con riferimento all'imposta municipale propria (IMU), ha previsto:

- la riduzione del 50 per cento della base imponibile delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'esenzione dall'imposta per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993), nonché applicando la stessa esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, per quelli ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e per quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione al 75 per cento dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09 dicembre 1998, n. 431;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 1/DF in data 17 febbraio 2016 (prot. n. 3946) ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative.";

RICORDATO inoltre come la predetta Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai commi da 21 a 24 dell'art. 1, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

EVIDENZIATO come dall'anno 2013 il gettito dell'imposta municipale propria (IMU) è così suddiviso tra Stato e Comuni:

Stato: tutto il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Comuni: tutto il gettito derivante dalle restanti unità immobiliari oltre al gettito relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario determinare per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU), nonché i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegate *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTO infine l'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RICHIAMATO l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, il quale ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni di imposta l'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4 per cento per le abitazioni principali e per le relative pertinenze, limitatamente a quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- aliquota dello 0,76 per cento per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione di imposta di € 200,00 riconosciuta a favore:
 - delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché delle relative pertinenze;
 - degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU), sulla base del combinato disposto di cui all'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra:

Aliquote:

- modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota per le abitazioni principali e per le relative pertinenze, limitatamente a quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sino a 0,2 punti percentuali (art. 13, comma 7), con un range di aliquota da 0,2 per cento a 0,6 per cento;
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (art. 13, comma 9);
- aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art. 1, comma 380);
- modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base per tutti gli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (art. 13, comma 6), con un range di aliquota da 0,46 per cento a 1,06 per cento;
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 13, comma 2);

Detrazioni: disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (art. 13, comma 10);

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale ha introdotto, per il 2014 e per il 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti, in base alla quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imposta municipale propria (IMU) al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- lo stesso art. 1, comma 677, della citata Legge, dispone che *"Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011."*

- l'art. 1, comma 28, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale stabilisce che *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016."*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 2/DF in data 29 luglio 2014 (prot. n. 23185) ad oggetto *"Art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) – D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille."*;

RITENUTO pertanto, nella determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017, di dover rispettare il vincolo normativo di cui al suddetto art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, successivamente, dall'art. 13, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, il quale ha sospeso, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 2/DF in data 22 marzo 2016 (prot. n. 6928) ad oggetto *"Art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015. Sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali. Istituzione di un nuovo tributo o riduzione di agevolazioni esistenti."*;

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l'anno 2017, può unicamente:

- ridurre le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU);
- introdurre nuove agevolazioni a favore dei contribuenti;

DATO ATTO che questo Comune, per l'anno 2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge:

- ha approvato le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ordinaria o di base	0,76%
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,76%
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze	€ 200,00

- ha determinato i seguenti valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

Tipologia zona	Valore anno 2016 per metro quadrato
Zona B "Residenziale attuale"	€ 45,00
Zona C1 "Residenziale di progetto"	€ 30,00
Zona C2 "Edilizia economica e popolare"	€ 25,00
Zona C3 "Turistica"	€ 20,00
Zona D "Produttiva"	€ 20,00

ACCERTATO che il gettito lordo dell'imposta municipale propria (IMU) stimato nell'anno 2016 ammonta a € 205.555,19, ridotto a € 157.889,04 per effetto delle disposizioni normative contenute nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (€ 1.550,64) e della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€ 46.115,51);

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 15 del predetto Regolamento è stata considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

ANALIZZATO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e ritenuto opportuno, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, di confermare per l'anno 2017 le stesse aliquote, detrazioni e valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, vigenti per l'anno 2016;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione del Comune, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 30/07/2016, esecutiva ai sensi di legge;

STIMATO che, sulla base delle scelte di politica fiscale sopra espresse, il gettito lordo dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017 ammonta presuntivamente a € 205.555,19, ridotto a € 157.889,04 per effetto delle disposizioni normative contenute nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (€ 1.550,64) e della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€ 46.115,51);

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO, infine, l'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti le entrate tributarie degli enti locali attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti relative all'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 02/12/1999 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 08/11/2004;

VISTO il Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 13/03/2013;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili delle Aree interessate, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

IL Consiglio, con votazione, resa in forma palese, ad esito favorevole ed unanime

DELIBERA

- 1) di fare proprie le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) di confermare, per l'anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ordinaria o di base	0,76%
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,76%
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze	€. 200,00

- 3) di confermare, per l'anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

Tipologia zona	Valore anno 2017 per metro quadrato
Zona B "Residenziale attuale"	€. 45,00
Zona C1 "Residenziale di progetto"	€. 30,00
Zona C2 "Edilizia economica e popolare"	€. 25,00
Zona C3 "Turistica"	€. 20,00
Zona D "Produttiva"	€. 20,00

- 4) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni;
- 5) di dare atto, altresì, del rispetto dell'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, successivamente, dall'art. 13, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, inerente la sospensione dell'efficacia, per gli

anni 2016 e 2017, delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di aliquote o tariffe dei tributi locali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015;


- 6) di stimare presuntivamente in €. 157.889,04 il gettito complessivo dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017, derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate nonché dagli effetti connessi alle disposizioni normative contenute nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (€. 1.550,64), al netto della trattenuta di €. 46.115,51 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
- 7) di trasmettere telematicamente la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva ovvero entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il termine perentorio del 14 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e delle note dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012 e prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014;
- 8) di allegare copia della deliberazione medesima al bilancio di previsione finanziario 2017/2019, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 9) di dichiarare la deliberazione stessa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Stante l'urgenza, il Consiglio, con separata votazione, resa in forma palese, con esito favorevole ed unanime delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA TRIBUTI
Rag. Giovanni Di Lorenzo**



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Francesco Lerro**



Il Presente verbale salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue :

IL PRESIDENTE
AVV. MARIA RICCHIUTI

Maria Ricchiuti



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UGO ALLOCATI

Ugo Allocati

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- È stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04.04.2017 al 18.04.2017 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UGO ALLOCATI

Ugo Allocati

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (31.03.2017) - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UGO ALLOCATI

Ugo Allocati



COMUNE DI NOVI VELIA

PROVINCIA DI SALERNO

P.I. 02894940655 – C.F. 84001350655



Piazza 19 Agosto 1977, n. 1/3 – 84060 Novi Velia (SA)



Telefono 0974/65031 – Fax 0974/65078



ragionovi@asmepec.it – ragioneria@comune.novivelia.sa.it

UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC).- Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017.-

IL SINDACO

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), la quale ai commi 639 e seguenti dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), per la componente riferita ai servizi;

TENUTO CONTO che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata:

- dall'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni;
- dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATA inoltre la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), la quale, con riferimento all'imposta municipale propria (IMU), ha previsto:

- la riduzione del 50 per cento della base imponibile delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'esenzione dall'imposta per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993), nonché applicando la stessa esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, per quelli ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e per quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione al 75 per cento dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09 dicembre 1998, n. 431;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 1/DF in data 17 febbraio 2016 (prot. n. 3946) ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative.";

RICORDATO inoltre come la predetta Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai commi da 21 a 24 dell'art. 1, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

EVIDENZIATO come dall'anno 2013 il gettito dell'imposta municipale propria (IMU) è così suddiviso tra Stato e Comuni:

Stato: tutto il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Comuni: tutto il gettito derivante dalle restanti unità immobiliari oltre al gettito relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario determinare per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU), nonché i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegate *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTO infine l'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RICHIAMATO l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, il quale ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni di imposta l'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4 per cento per le abitazioni principali e per le relative pertinenze, limitatamente a quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76 per cento per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione di imposta di € 200,00 riconosciuta a favore:
 - delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché delle relative pertinenze;

- degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU), sulla base del combinato disposto di cui all'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra:

Aliquote:

- modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota per le abitazioni principali e per le relative pertinenze, limitatamente a quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sino a 0,2 punti percentuali (art. 13, comma 7), con un range di aliquota da 0,2 per cento a 0,6 per cento;
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (art. 13, comma 9);
- aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art. 1, comma 380);
- modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base per tutti gli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (art. 13, comma 6), con un range di aliquota da 0,46 per cento a 1,06 per cento; considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 13, comma 2);

Detrazioni: disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (art. 13, comma 10);

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale ha introdotto, per il 2014 e per il 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti, in base alla quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imposta municipale propria (IMU) al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- lo stesso art. 1, comma 677, della citata Legge, dispone che *"Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011."*;
- l'art. 1, comma 28, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale stabilisce che *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016."*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 2/DF in data 29 luglio 2014 (prot. n. 23185) ad oggetto *"Art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) - D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille."*;

RITENUTO pertanto, nella determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017, di dover rispettare il vincolo normativo di cui al suddetto art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, successivamente, dall'art. 13, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, il quale ha sospeso, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 2/DF in data 22 marzo 2016 (prot. n. 6928) ad oggetto "Art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015. Sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali. Istituzione di un nuovo tributo o riduzione di agevolazioni esistenti.";

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l'anno 2017, può unicamente:

- ridurre le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU);
- introdurre nuove agevolazioni a favore dei contribuenti;

DATO ATTO che questo Comune, per l'anno 2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge:

- ha approvato le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ordinaria o di base	0,76%
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,76%
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze	€ 200,00

- ha determinato i seguenti valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

Tipologia zona	Valore anno 2016 per metro quadrato
Zona B "Residenziale attuale"	€. 45,00
Zona C1 "Residenziale di progetto"	€. 30,00
Zona C2 "Edilizia economica e popolare"	€. 25,00
Zona C3 "Turistica"	€. 20,00
Zona D "Produttiva"	€. 20,00

ACCERTATO che il gettito lordo dell'imposta municipale propria (IMU) stimato nell'anno 2016 ammonta a €. 205.555,19, ridotto a €. 157.889,04 per effetto delle disposizioni normative contenute nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (€. 1.550,64) e della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€. 46.115,51);

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 15 del predetto Regolamento è stata considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

ANALIZZATO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e ritenuto opportuno, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, di confermare per l'anno 2017 le stesse aliquote, detrazioni e valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, vigenti per l'anno 2016;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione del Comune, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 30/07/2016, esecutiva ai sensi di legge;

STIMATO che, sulla base delle scelte di politica fiscale sopra espresse, il gettito lordo dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017 ammonta presuntivamente a €. 205.555,19, ridotto a €. 157.889,04 per effetto delle disposizioni normative contenute nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (€. 1.550,64) e della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€. 46.115,51);

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO, infine, l'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

• la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti le entrate tributarie degli enti locali attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti relative all'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 02/12/1999 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 08/11/2004;

VISTO il Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 13/03/2013;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili delle Aree interessate, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di fare proprie le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

- 2) di confermare, per l'anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ordinaria o di base	0,76%
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,76%
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze	€ 200,00

- 3) di confermare, per l'anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

Tipologia zona	Valore anno 2017 per metro quadrato
Zona B "Residenziale attuale"	€ 45,00
Zona C1 "Residenziale di progetto"	€ 30,00
Zona C2 "Edilizia economica e popolare"	€ 25,00
Zona C3 "Turistica"	€ 20,00
Zona D "Produttiva"	€ 20,00

- 4) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni;
- 5) di dare atto, altresì, del rispetto dell'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, successivamente, dall'art. 13, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, inerente la sospensione dell'efficacia, per gli anni 2016 e 2017, delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di aliquote o tariffe dei tributi locali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015;
- 6) di stimare presuntivamente in € 157.889,04 il gettito complessivo dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017, derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate nonché dagli effetti connessi alle disposizioni normative contenute nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (€ 1.550,64), al netto della trattenuta di € 46.115,51 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
- 7) di trasmettere telematicamente la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva ovvero entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il termine perentorio del 14 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e delle note dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012 e prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014;
- 8) di allegare copia della deliberazione medesima al bilancio di previsione finanziario 2017/2019, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

9) di dichiarare la deliberazione stessa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Novi Velia, lì 03 marzo 2017



IL SINDACO
(Avv. Maria Ricchiuti)
Maria Ricchiuti


=====

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell' Area Tributi
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

Giovanni Di Lorenzo




Il Responsabile dell' Area Tecnica
(Geom. Mario De Cesare)

Mario De Cesare

=====

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.



Il Responsabile dell' Area Finanziaria
(Rag. Francesco Lerro)

Francesco Lerro

CVI
SA



COMUNE DI NOVI VELLA
PROVINCIA DI SALERNO

Il Revisore Unico

Parere n. 25 del 30/03/2017 su proposte di deliberazioni al Consiglio comunale relative alle aliquote e tariffe dei tributi locali per l'anno 2017

Visto le proposte

- del responsabile dell'area tributi Rag. Giovanni Di Lorenzo prot. 1209 del 15/03/17;
- di deliberazione a firma del Sindaco del 03/03/17 per l'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017 redatto dal responsabile dell'area tecnica prot. 1024 del 03/03/17 dalla quale emerge un costo complessivo di € 311.485,00 (Iva Inclusa);
- di approvazione, in conformità al predetto piano la TARI per l'anno 2017 relative alle utenze domestiche e non domestiche come indicate dal prospetto (allegato B);
- di approvazione aliquote tributo per servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017;
- di approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017;
- di approvazione aliquote imposta sul reddito persone fisiche per l'anno 2017;
- Le ulteriori previsioni dei successivi punti.

Si ritiene che le suddette proposte rispettano i principi generali in materia di finanza pubblica e pertanto esprime parere favorevole alla loro approvazione.

Novi Vella, li 30/03/17

Il Revisore Unico
dott. Michela Palmieri

